R*in*G

Progetto "Una rete per le Donne"

prosecuzione

1.3 Maternità e paternità,conciliazione e parità

Congedo in caso di interruzione di gravidanza e morte del neonato

Congedi in caso di interruzione di gravidanza o morte del neonato

A chi spetta	✓ Alle **madri lavoratrici** dipendenti, iscritte alla gestione separata e autonome ✓ Ne hanno diritto anche le **madri adottive e affidatarie** in caso di morte del bambino (vedere scheda 1.9)
Durata e modalità di fruizione	✓ **Lavoratrice dipendente:** nel caso di interruzione della gravidanza, spetta l'indennità di maternità per tutto il periodo di congedo, se l'interruzione della gravidanza si verifica dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione (l'evento viene considerato parto), salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l'attività lavorativa. Nel caso di interruzione della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione (l'evento viene considerato aborto) viene riconosciuta l'indennità di malattia per tutto il tempo necessario al ripristino della capacità lavorativa. ✓ **Lavoratrice gestione separata:** nel caso di interruzione della gravidanza, spetta l'indennità di maternità per tutto il periodo di congedo, se l'interruzione della gravidanza si verifica dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione (l'evento viene considerato parto), salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l'attività lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata non hanno diritto alla prestazione di aborto (in analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si considera aborto l'interruzione spontanea o terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione). ✓ **Lavoratrice autonoma:** nel caso di interruzione della gravidanza spontanea o terapeutica che si verifica tra il 3° mese e il 180° giorno di gestazione, spetta l'indennità di maternità nella misura dell'80% della retribuzione convenzionale per 30 giorni. ✓ **Decesso del bambino:** in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici dipendenti e in gestione separata hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
Novità Jobs Act	✓ La possibilità di riprendere l'attività lavorativa in caso di morte del bambino durante il congedo di maternità sono estese anche alle madri adottive e affidatarie. (art. 4 del DLgs. 80/2015):
Presentazione della domanda	✓ La domanda deve essere presentata all'**INPS**
Informazioni più dettagliate	✓ pagina dedicata INPS Maternità e paternità http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804 ✓ Circolare INPS n. 139/2011 http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20139%20del%2027-10-2011.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI